



ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili
Tipo materia	ALTRO
Materia	ALTRO
Sotto Materia	ALTRO
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	art 7 art.23
Tipologia	Autorizzazione
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00063 del 28/03/2023 del Registro delle Determinazioni della AOO 159

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 159/DIR/2023/00064

OGGETTO: Oggetto: Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio:

- di un impianto agrovoltaiico per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di produzione agricola della potenza elettrica nominale pari a 6 MW e potenza di picco pari a 7,515 MW, denominato "Torre Pinta", sito nel territorio del Comune di Galatina (LE), località "Torre Pinta";
 - di una cabina di consegna da realizzarsi all'interno del parco agrovoltaiico;
 - di un cavidotto di connessione interrato esercito alla tensione di 20 kV, di collegamento tra la cabina di consegna e la cabina primaria "Collemeto CP" sita nel comune di Galatina;
 - di un cavidotto di connessione aereo esercito alla tensione di 20 kV, di collegamento tra la cabina di consegna e la cabina primaria "Collemeto CP" sita nel comune di Galatina.
-



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Sviluppo Economico

Sezione Transizione Energetica

Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili

Società Lecce 1 PV srl , già GR VALUE DEVELOPMENT S.R.L., con sede in Via Durini n. 9, 20122 Milano



Il giorno 28/03/2023, in Bari,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

La Dirigente della Sezione Transizione Energetica avv. Angela Cistulli, su istruttoria del funzionario P.O. “Responsabile PAUR” ing. Valentina Benedetto, confermata dal Dirigente di Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili ing. Francesco Corvace

PREMESSO CHE, nell’ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall’Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario “energia” del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull’energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull’energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, cosiddetto Decreto PNRR 2;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi



stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;

- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;

- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;

- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;

- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";

- il Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;

- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";

- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

- Con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:



- è stato introdotto (art. 27 bis del D Lgs 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui “ nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all’autorità competente un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso”.
- è stato rivisto l’Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, definendo di competenza statale “gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW , calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale”

- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;

- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;

- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici.

- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;

- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;

RILEVATO CHE:

- la società **GR VALUE DEVELOPMENT S.r.l.**, con nota del 29/04/2020 acquisita in pari data al prot. n. 14144 della Provincia di Lecce, presentava, ai



- sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), comprensivo del provvedimento di VIA nonché di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico in oggetto;
- con nota del 30/04/2020, acquisita al prot. AOO_159 n. 3253 del 04/05/2020, codesta società proponente trasmetteva a questo Servizio **istanza di Autorizzazione Unica (AU)**, ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., alla costruzione e all'esercizio del medesimo impianto;
 - questo Servizio, in esito alla verifica della documentazione trasmessa dalla società proponente, riscontrava la presenza di anomalie formali, comunicate alla stessa con nota prot. AOO_159 n. 4175 del 19/06/2020;
 - la società proponente, espletata la procedura di caricamento sul portale Sistema Puglia della documentazione integrativa richiesta, trasmetteva al Servizio scrivente la "*Comunicazione di documentazione integrata per la pratica DSKPAQ8*" del 24/07/2020, acquisita in pari data al prot. AOO_159 n. 5248;
 - con nota prot. n. 39947/2020 del 05/11/2020, la Provincia di Lecce comunicava, a questo Servizio e agli altri Enti coinvolti nel procedimento autorizzatorio unico regionale, l'avvenuta pubblicazione sul sito web, ai sensi dell'art. 27-bis, co. 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., del progetto dell'impianto fotovoltaico in oggetto, invitando contestualmente le Amministrazioni in indirizzo ad eseguire, nel termine di trenta giorni, la verifica dei requisiti di adeguatezza e completezza della documentazione, di cui all'art. 27-bis co. 3 del citato decreto, "*assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni*";
 - questo Servizio, con nota prot. AOO_159 n. 8656 del 03/12/2020, comunicava il permanere di anomalie formali e, conseguentemente, l'improcedibilità dell'istanza per carenza documentale, invitando la società proponente ad integrare la documentazione trasmessa nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, così come indicato, nella nota prot. n. 39947/2020 del 05/11/2020 dalla Autorità Provinciale, presso cui è incardinato il procedimento di autorizzazione unico regionale;
 - la società, riscontrando la richiesta di integrazione documentale, di cui alla nota prot. AOO_159 n. 8656 del 03/12/2020, provvedeva ad integrare la documentazione relativa al progetto dell'impianto fotovoltaico in argomento e trasmetteva a questo Servizio, in data 18/12/2020, a mezzo pec, la "*Comunicazione di documentazione integrata per la pratica DSKPAQ8*", acquisita al prot. AOO_159 n. 9156 del 21/12/2020, generata automaticamente dal portale di Sistema Puglia a conclusione delle operazioni di caricamento della documentazione;
 - con nota prot. AOO_159 n. 0969 del 29/01/2021, questo Servizio, in esito alla verifica della documentazione integrativa trasmessa dalla società proponente, comunicava il permanere di anomalie formali e, conseguentemente, l'improcedibilità dell'istanza per carenza documentale, invitando la società proponente ad integrare la documentazione trasmessa entro il termine stabilito dalla Provincia di Lecce;



- con nota prot. n. 7015 del 18/02/2021, acquisita in pari data al prot. AOO_159 n. 1608, l'Autorità Competente, riscontrando la comunicazione prot. AOO_159 n. 0969 del 29/01/2021 di questo Servizio, fissava in 30 giorni il termine utile per l'integrazione documentale;
- la società, riscontrando la richiesta di integrazione documentale, di cui alla nota prot. AOO_159 n. 0969 del 29/01/2021 di questo Servizio, provvedeva ad integrare la documentazione relativa al progetto dell'impianto fotovoltaico in argomento e trasmetteva a questo Servizio, in data 03/03/2021, a mezzo pec, la "Comunicazione di documentazione integrata per la pratica DSKPAQ8", in atti al prot. AOO_159 n. 2256 del 04/03/2021, generata telematicamente dal portale di Sistema Puglia a conclusione delle operazioni di caricamento della documentazione;
- nella medesima pec del 03/03/2021, la società proponente allegava la nota, *"Integrazione documentale per procedibilità riscontro nota prot. AOO 159/29-01-2021 n. 0969", nella quale precisava che "[...] per mero errore materiale, nell'istanza di AU e PAUR, le particelle 61 e 128 del foglio 50 del Comune di Galatina, erano erroneamente non elencate tra le particelle interessate, ma sempre rappresentate graficamente e facenti parte del progetto a corredo delle istanze autorizzative sopra indicate, pertanto chiede di considerare l'istanza di AU e di PAUR presentata, per l'impianto ricadente nelle aree interessate dal coinvolgimento di n. 7 ditte catastali e non 6 ditte."*; con la stessa nota trasmetteva la *"dichiarazione di non assoggettabilità ai sensi del D.Lgs.259/2003 - Codice delle comunicazioni elettroniche la società istante ha dichiarato che la "Installazione di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica" del progetto in oggetto, rientra nella casistica degli artt. 99 co. 5 e 105 co. 2 lett. a) del "Codice delle comunicazioni elettroniche" e, pertanto, non è necessario produrre apposita dichiarazione come previsto da allegato 17 (art.107, comma 5, D.Lgs.259/2003 - Codice delle comunicazioni elettroniche), da inoltrare al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione e Postali -Divisione II"*;
- con nota prot. AOO_159 n. 4278 del 28/04/2021, questo Servizio, in esito alla verifica della documentazione integrativa trasmessa dalla società proponente, comunicava il permanere di anomalie formali e, conseguentemente, l'improcedibilità dell'istanza per carenza documentale, invitando la società proponente ad integrare la documentazione trasmessa entro il termine stabilito dalla Provincia di Lecce;
- la Provincia di Lecce, con nota prot. n. 31207 del 23/07/2021, acquisita al prot. AOO_159 n. 8073 in pari data, convocava la Conferenza di Servizi in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., per il giorno **30/08/2021**;
- con nota prot. n. AOO_159 n. 8917 del 19/08/2021, la Sezione scrivente comunicava l'improcedibilità dell'istanza ai fini AU, segnalando che non risultavano trasmesse le integrazioni richieste con nota prot. AOO_159 n. 4278 del 28/04/2021, ed evidenziando, inoltre, l'assenza del piano economico finanziario asseverato, nonché l'assenza di chiarimenti in relazione all'esistenza di sovrapposizioni del tracciato dell'elettrodotto aereo di collegamento



dell'impianto fotovoltaico in oggetto con la rete elettrica, e dei relativi pali di sostegno, con i campi fotovoltaici relativi ad altra proposta progettuale per la quale la società Stern PV 1 S.r.l. aveva presentato istanza di AU (Cod. Id. WNNV8P1).

- la Società, con PEC del 27/08/2021, in atti al prot. n. 9053 di pari data, trasmetteva con nota Prot.572_21grvdvp_PGL1 – Integrazione documentale per procedibilità riscontro nota prot. n. 4278 del 28/04/2021 e successiva nota prot. 8917 del 19/08/2021 trasmesse dalla Regione Puglia - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, la comunicazione di documentazione integrata per la pratica DSKPAQ8 generata telematicamente dal portale di Sistema Puglia a conclusione delle operazioni di caricamento della documentazione e della nota;
- la Provincia di Lecce, con nota acquisita via pec il 30/09/2021 al prot. AOO_159 n. 11029 di pari data, trasmetteva la "richiesta di integrazioni ex art.27-bis co.5, D. Lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii." con i riscontri pervenuti dagli Enti/Amministrazioni in esito alla conferenza di servizi asincrona del 30/09/2021, sollecitando la società a consegnare quanto richiesto in 30 giorni;
- la Società, con PEC del 04/10/2021, in atti al prot. n. 10348 del 05/10/2021, con PEC del 29/10/2022, in atti al prot. n. 11349 del 03/11/2021 e con PEC del 02/11/2021, in atti al prot. n. 11373 del 04/11/2021 trasmetteva note Prot.583_21grvdvp_PGL1, Prot.754_21grvdvp_PGL1 e Prot.771_21grvdvp_PGL1 – *Riscontro nota protocollo 0039777 del 30/09/2021 della Provincia di Lecce – Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale.*
- la Provincia di Lecce, con nota prot. n. 48668 del 24/11/2021, acquisita al prot. AOO_159 n. 12328 in pari data, convocava la Conferenza di Servizi decisoria, ex art. 14-ter della L.241/90, in modalità sincrona, ai sensi dell'art.27-bis co. del D.Lgs. 152/06 per il giorno **25/01/2022**, differita al **28/01/2022**, con nota 2693 del 24/01/2022, in atti al prot. AOO_159 n. 569 di pari data;
- con nota prot. n AOO_159 n. 777 del 28/01/2022, la Sezione scrivente, preso atto della dichiarazione dell'Amministratore e legale rappresentante della Società attestante la conformità della documentazione presentata ai fini del rilascio del PAUR con quella allegata all'istanza di Autorizzazione Unica, nonché della documentazione integrata in riscontro alle integrazioni formulate con le citate note prott. n. 4278 del 28/04/2021 e n. 8917 del 19/08/2021, comunicava la **procedibilità ai fini AU**;
- la Provincia di Lecce, con nota prot. n. 4263 del 02/02/2022 acquisita al prot. AOO_159 n. 904 di pari data, comunicava la pubblicazione del verbale di conferenza di servizi decisoria del 28/01/2022;
- la Società, con PEC del 08/02/2022, in atti al prot. n. 1112 in pari data, presentava richiesta di informazioni sullo stato procedurale;
- con nota prot. n AOO_159 n. 1326 del 16/02/2022, la Sezione scrivente, riscontrava alla richiesta della società in merito allo stato procedurale;
- la società Lecce 1 PV s.r.l., con PEC del 25/02/2022, in atti al prot. n. 1675 del 28/02/2022, **comunicava il subentro** a seguito di scissione effettuata con atto notarile in data 15/02/2022 repertorio n. 34672 raccolta n. 16523, alla società **GR Value Development S.r.l.** della società Lecce 1 PV S.r.l. - Provvedimento



- Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art.27bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/2003;
- la Società, con PEC del 28/02/2022, in atti al prot. n. 1731 del 01/03/2022, trasmetteva le controdeduzioni ai pareri allegati al Verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 28/01/2022;
 - la Provincia di Lecce, con note prot. nn. 9580 e 9681 del 08/03/2022 acquisite al prot. AOO_159 nn. 1981 e 2009 di pari data, comunicava la pubblicazione di controdeduzioni del proponente ai pareri integranti il verbale della conferenza di servizi del 28/01/2022 e comunicava l'indizione della Conferenza dei Servizi decisoria in data **10/03/2022**;
 - con nota prot. n. AOO_159 n. 2070 del 10/03/2022, la Sezione scrivente, chiedeva alla società di fornire evidenza documentale del subentro della società Lecce 1 PV e di trasmettere la dichiarazione attestante i requisiti soggettivi, previsti per gli imprenditori commerciali, in conformità ai punti 1.1 e 2.2) lettera h) della D.G.R. n.3029/2010 e con la stessa riscontrava la nota di convocazione della conferenza di servizi prevista per il 10.03.2022, comunicava che allo stato vigente non sussistono le condizioni per il rilascio del titolo di autorizzazioni unica, stanti le valutazioni negative espresse in materia di ambiente e paesaggio emerse nei lavori di conferenza del 28/01/2022 ;
 - la Provincia di Lecce, con nota prot. n. 25222 del 24/06/2022 acquisita al prot. AOO_159 n. 5594 del 24/06/2022, comunicava l'indizione della Conferenza dei Servizi decisoria in data **09/08/2022**;
 - la Società, con PEC del 08/07/2022, in atti al prot. n. 6408 di pari data effettuava delle comunicazioni al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) – Direzione Generale per le attività territoriali – III Settore e, per conoscenza, al Servizio scrivente;
 - la Società, con PEC del 27/07/2022, in atti al prot. n. 7278 di pari data trasmetteva le integrazioni richieste dal Servizio scrivente con nota prot. n. AOO_159 n. 2070 del 10/03/2022;
 - la Provincia di Lecce, con nota prot. n. 31360 del 10/08/2022 acquisita al prot. AOO_159 n. 8035 del 12/08/2022, comunicava la pubblicazione del verbale di conferenza di servizi decisoria del 09/08/2022 e comunicava l'indizione della Conferenza dei Servizi decisoria in data **20/09/2022**;
 - la Società, con PEC del 10/08/2022 in atti al prot. n. 8038 del 12/08/2022 trasmetteva il PPE aggiornato chiedendo l'espressione del parere di Competenza dell'Ufficio Espropri della Regione Puglia;
 - la Società, con PEC del 20/09/2022 in atti al prot. n. 9355 del 20/09/2022 trasmetteva il piano particellare di esproprio e dichiarazione di manleva;
 - la Provincia di Lecce, con nota prot. n. 35953 del 21/09/2022 acquisita al prot. AOO_159 n. 9375 del 21/09/2022, comunicava la pubblicazione del verbale di conferenza di servizi decisoria del 20/09/2022 e comunicava l'indizione della Conferenza dei Servizi decisoria in data 04/10/2022, successivamente rinviata fino al **15/11/2022** con due successive comunicazioni prot. n. 37691 del 03/10/2022 acquisita al prot. AOO_159 n. 9857 del 3/10/2022 e prot. n. 45052 del 16/11/2022 acquisita al prot. AOO_159 n. 12216 di pari data;
 - la Società, con PEC del 23/09/2022 in atti al prot. n. 9547 del 24/09/2022



chiedeva al Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici della Regione Puglia di conoscere se i terreni interessati dall'impianto agrovoltaiico fossero gravati o meno da uso civico;

- la Società, con PEC del 11/10/2022 in atti al prot. n. 10256 di pari data trasmetteva attestazione dell'Ufficio Usi Civici della Regione Puglia che i terreni interessati dal progetto non risultano gravati da uso civico;
- la Provincia di Lecce, con nota prot. n. 40534 del 19/10/2022 acquisita al prot. AOO_159 n. 10704 di pari data comunicava il rinvio della Conferenza dei Servizi prevista per il giorno 20/10/2022 al **15/11/2022**;
- la Provincia di Lecce, con nota prot. n. 45052 del 16/11/2022 acquisita al prot. AOO_159 n. 12216 di pari data, comunicava la pubblicazione della **D.D. n. 1575 del 15/11/2022, conclusiva del procedimento di VIA**; la Provincia di Lecce, con nota prot. n. 45058 del 16/11/2022 acquisita al prot. AOO_159 n. 12215 di pari data, comunicava la pubblicazione del verbale della **seduta conclusiva della conferenza di servizi decisoria del 15/11/2022**, che si concludeva come di seguito riportato:

"Il referente del Comune di Galatina, prende atto della positiva valutazione di compatibilità ambientale del progetto, riportandosi al parere favorevole già manifestato.

La società prende atto della Determina di Valutazione di Impatto Ambientale positiva n. 1575 della quale è stata data lettura nel corso della conferenza dei servizi.

Detta determina, in quanto resa all'esito di un articolato procedimento nel quale è stata ampiamente esplicitata e superata ogni questione inerente, per un verso, all'idoneità dell'area d'intervento ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 199/2021 ed alla conseguente non vincolatività dei pareri espressi sul progetto da parte delle amministrazioni preposte alla tutela del paesaggio, per altro verso, agli impatti cumulativi del progetto, consente di ritenere l'insussistenza di alcuno ostacolo al rilascio del titolo di Autorizzazione Unica e del conseguente PAUR favorevole, dei quali titoli in questa sede si richiede la formalizzazione.

La società dichiara la disponibilità e l'impegno a concordare con l'amministrazione comunale competente le misure di compensazione ambientale di cui al DM 10/09/2010, nel rispetto delle previsioni della sopravvenuta legge regionale n.28/2022, e a tal fine prende atto degli esempi di possibili misure di compensazione forniti dall'Ufficio Transizione Energetica della Regione Puglia, rappresentando per altro che la loro concreta attuabilità è pur sempre condizionata al rispetto della normativa vigente in materia di regolamentazione della gestione della produzione e dispacciamento dell'energia prodotta. L'autorità competente per la VIA accerta che i profili paesaggistici sono stati già oggetto di istruttoria in sede istruttoria, consentendo, anche alla luce di una valutazione ponderata di tutti gli interessi coinvolti, il superamento dei rilievi critici evidenziati dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, nei termini della definizione della compatibilità ambientale e paesaggistica dell'intervento in argomento.

La Sezione Transizione Energetica di Regione Puglia ha fatto pervenire, tramite email, il proprio contributo, che integrerà il presente verbale.

La A.C. ritiene di poter concludere, sulla base delle posizioni prevalenti, i lavori della Conferenza dei servizi, subordinando l'emissione della determinazione di PAUR alla



acquisizione degli atti afferenti alla autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, di competenza della Regione Puglia - Sezione Transizione Energetica”.

Con riguardo al contributo fornito dalla scrivente Sezione e menzionato a verbale di cui forma parte integrante, si riferisce che lo stesso verteva sulla necessità di avere conferme dall’Autorità competente PAUR sull’idoneità delle aree interessate dall’intervento, sulla necessità di avere espresso provvedimento di compatibilità ambientale che esplicitasse il rapporto con la compatibilità paesaggistica, di prescrivere idonee misure di compensazione a favore del territorio. Con particolare riguardo a quest’ultimo punto, questa Sezione, per il tramite del Dirigente responsabile del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, chiedeva che fosse *“necessario adempiere alle previsioni della DGR 2084 del 28/09/2010 provvedendo alla sottoscrizione di un apposito Protocollo di Intesa tra Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti, nei termini sopra riferiti ed in particolare quelli di cui all’Allegato 2 del DM 10/09/2010., eventualmente (a titolo di esempio e di preferibilità) facendo sì che la Società proponente si impegni a proporre la condivisione di risorse impiantistiche (es. cabine elettriche) discendenti dal quadro progettuale o ad assicurare forniture di energia elettrica a prezzi vantaggiosi a favore delle comunità energetiche locali”.*

- con nota prot. n AOO_159 n. 13067 del 29/11/2022, la Sezione scrivente, comunicava *“l’avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo al fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità”;*
- il Comune di Galatina, con PEC del 19/01/2023, acquisita al prot. AOO_159 n. 528 di pari data trasmetteva certificazione dell’avvenuta pubblicazione, per la durata di 30 giorni dal 15/12/2022 al 14/01/2023 all’albo pretorio on-line dell’avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, comunicando altresì che nei suddetti termini non sono pervenute osservazioni;
- con nota prot.n.3123 del 15.02.2023 Il Servizio Energia e Fonti Energetiche e Rinnovabili, nella persona del Responsabile del Procedimento, alla luce di quanto sin qui esposto, **riteneva concluse le attività istruttorie finalizzate al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n.387/2003**, nell’ambito del procedimento riferito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di competenza provinciale, per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, e di produzione agricola denominato “Torre Pinta”, di potenza nominale pari a 6 MW, sito nel territorio del Comune di Galatina (LE), e delle relative opere di connessione alla rete che prevede, con riferimento al progetto definitivo validato da e-distribuzione, la connessione *“alla Rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa in antenna dalla Cabina Primaria di COLLEMETO 2 ...; la costruzione di linea in cavo aereo AL 150 mmq e cavo interrato Al185mmq per ingresso/uscita da cabina, che colleghi la cabina di consegna alla Cabina Primaria di COLLEMETO”;*
- con nota acquisita al prot.n.3784 del 27.02.2023 la società istante trasmetteva



la documentazione richiesta con la nota dello scrivente Servizio n.3123 del 15.02.2023;

- con nota acquisita al prot.n.3857 del 28.02.2023 la società proponente trasmetteva l'Atto Unilaterale d'Obbligo firmato digitalmente da parte dell'Amministratore Unico della società;
- con nota pec acquisita al prot.n.4421 del 13.03.2023 la società istante comunicava di aver depositato sul portale Sistema Puglia il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni dettate dagli enti intervenuti in conferenza di servizi;

PRESO ATTO dei pareri, valutati ed acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi convocata dalla Autorità Provinciale competente nel procedimento ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (PAUR), e di seguito riportati in stralcio, rimandando all'autorità competente PAUR per quanto non espressamente richiamato o riportato:

- ***Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, nota prot.n. 25482 del 27/09/2022***

“questa Autorità di Bacino Distrettuale ritiene di poter esprimere parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- 1. i moduli fotovoltaici siano auspicabilmente installati all'esterno della zona morfologicamente depressa perimetrata a "bassa pericolosità idraulica - BP"; diversamente, si ottemperi a quanto riportato nella Relazione di compatibilità idraulica ove "si raccomanda l'opportunità di prevedere l'installazione dei tracker al di là dell'area caratterizzata in caso di inondazione [. .] da un tirante pari a 50 cm", adottando un adeguato franco di sicurezza utile a garantire che i manufatti non subiscano danni e non costituiscano un rischio per le persone, anche se esposti alla eventuale presenza di acqua;*
- 2. si tenga in debito conto quanto specificato nella Relazione di compatibilità idraulica ove " [. .] si consiglia pertanto alla ditta esecutrice dei lavori, di procedere agli stessi tenendo ben presente le condizioni metereologiche evitando giorni piovosi in modo da salvaguardare le vite umane in concomitanza di eventi meteorici eccezionali che potrebbero inondare l'area dei lavori.";*
- 3. si eviti qualsiasi incremento della pericolosità idraulica, sia localmente, sia nelle aree contermini alle nuove installazioni;*
- 4. si ponga in essere ogni azione utile a preservare nel tempo la funzionalità delle opere, con particolare riguardo alla protezione delle stesse da potenziali fenomeni erosivi e/o allagamenti;*
- 5. si garantisca la sicurezza delle persone e delle cose, evitando in particolare l'accumulo di materiale e qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque;*
- 6. si limiti l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque;*
- 7. gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte;*
- 8. il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia”.*



- **Terna spa, nota prot.n. TERNA.P20220019680-08.03.2022**

"...Con riferimento all'impianto in oggetto potrete rivolgervi, per competenza alla società e-Distribuzione".

- **Arpa Puglia, DAP Lecce, nota prot.n. 70746 del 17.10.2022**

"...si esprime, nella presente nota, valutazione tecnica in merito esclusivamente al PMA aggiornato, così come richiesto dall'A.C., per quanto di competenza.

- **Arpa Puglia, DAP Lecce, nota prot.n.70507 del 14.10.2022**

...si conferma il parere positivo riguardo il monitoraggio dell'agente fisico Rumore".

- **Arpa Puglia, DAP Lecce; nota prot.n.60658 del 7.09.2022**

"...si esprime parere positivo riguardo il monitoraggio dell'agente fisico Rumore".

- **Arpa Puglia, DAP Lecce; nota prot.n.16723 del 9.03.2022**

"...Tanto detto, si confermano:

- 1. il parere espresso con protocollo n° 62093 del 13/09/2021,*
- 2. riscontro alle controdeduzioni trasmesso con protocollo n° 76068 del 05/11/2021,*
- 3. riscontro alle ulteriori controdeduzioni trasmesso con protocollo n° 06404 del 27/01/2022*

con valutazione tecnica negativa".

- **Arpa Puglia, DAP Lecce, nota prot.n. 62093 del 13.09.2021**

"...Sulla base delle considerazioni sopra riportate, esaminata la documentazione disponibile, si esprime valutazione tecnica negativa, per quanto di competenza".

- **Comune di Galatina, nota prot.n.3590 del 28.01.2022**

"...pertanto, fatte salve tutte le valutazioni di competenza di questo ente in materia ambientale e/o urbanistica riguardo all'impianto, occorre prioritariamente avere conoscenza da Codesto Ente dello stato dei procedimenti e, in particolare, delle date cui fare riferimento ai fini della valutazione delle priorità degli stessi in relazione all'espressione del parere di competenza, ferme restando le valutazioni nelle materie di competenza di questo Comune sugli stessi procedimenti;

Tutto ciò premesso,

Questa Amministrazione Comunale ritiene, anche allo scopo di non aggravare ulteriormente i procedimenti in corso e sopra indicati, di sospendere ogni valutazione riguardo all'oggetto della presente, in attesa di avere riscontro in relazione a quanto sopra indicato".

- **Snam, nota prot.n.281 del 23.08.2021**

"Con riferimento alla Vostra nota prot. n. 0031207/2021 del 23/07/2021 , Vi



comunichiamo che, sulla base della documentazione progettuale da Voi inoltrata, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società”.

- **Comando Vigili del Fuoco di Lecce, nota prot.n.13835 del 14.08.2021**

Con riferimento alla nota della nota di codesto Ente-Provincia, di pari oggetto, acquisita con

prot. n. 12376 del 23.07.2021, si comunica che per l'attività in questione non è stata presentata a questo Comando alcuna istanza di valutazione del progetto con relativa documentazione tecnica, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011.

Si rammenta che le macchine elettriche fisse con presenza di liquidi combustibili in quantitativi superiori a 1 m3 comprendono l'attività 48.1.B dell'Allegato al DPR 151/2011.

Per quanto sopra non è possibile esprimere alcun parere.

Codesto Ufficio potrà acquisire l'autocertificazione, ai sensi della L. 46/90 e s.m., a firma di

tecnico incaricato dalla ditta, attestante l'assenza di attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, ai sensi del D.P.R. 151/2011”.

- **e-Distribuzione, nota prot.n. 645561 del 29.07.2021**

“Il progetto dell'impianto di rete per la connessione come descritto nella STMG, è stato approvato in data 11/05/2020.

Ai fini del presente procedimento autorizzativo l'approvazione anzidetta costituisce il parere

favorevole di e-distribuzione per le opere di rete”.

- **Consorzio Speciale Bonifica per l'Arneo, nota prot.n.9247 del 27.07.2021**

“Per quanto di competenza e per la procedura in parola esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto di che trattasi”.

- **Enac, nota prot.n. 85342 del 27.07.2021**

“Pertanto, al fine dell'ottenimento del parere-nulla osta, è necessario che il proponente

attivi la procedura descritta nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell'Ente www.enac.gov.it alla sezione “Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea”, inviando alla scrivente Direzione la documentazione necessaria e attivando, contestualmente, analoga procedura con ENAV. Si sottolinea la necessità di accertare preliminarmente, tramite un tecnico abilitato, se, sulla base dei criteri contenuti nel documento “Verifica preliminare”, vi siano le condizioni per l'avvio dell'iter valutativo, in quanto, così come riportato sulla procedura pubblicata, “qualora dalle verifiche non dovesse emergere alcun interesse aeronautico, l'utente dovrà predisporre e presentare al Comune competente per territorio e alle eventuali Amministrazioni statali o locali interessate (come ad esempio nel caso di Conferenze di Servizi) un'apposita asseverazione redatta da un tecnico abilitato che ne attesti l'esclusione dall'iter valutativo”.

In riferimento al suddetto parere si rileva che la società istante, in data 26.01.2023 ha



trasmesso a questa Sezione:

1. *la corrispondenza avvenuta con ENAC S.p.a. in riferimento all'impianto in epigrafe, ovvero: - nota 0085342-P del 27/07/2021 con cui ENAC S.p.a. richiedeva di accertare preliminarmente la possibilità di avviare o meno l'iter valutativo della presenza ostacoli e pericoli per la navigazione aerea (Rif. Ns. Prot. 555_21grvdp_PGL1_ENAC_Comunicazione_Per_Pratica_Nulli_Osta);*
2. *Ns. Rif. Prot. 578_21grvdp_PGL con cui si trasmetteva ad ENAC il report di verifica analisi preliminare, effettuato secondo le indicazioni riportate "ENAC-TSU-27/07/2021- 0085342-P - Prot. n. 0027563/2021" e la relativa asseverazione del tecnico abilitato, per quanto concerne la valutazione del solo impianto agrovoltaiico;*
3. *Ns. Rif. Prot 004_23PGL1 con cui si trasmetteva ad ENAC il report di verifica analisi preliminare, effettuato secondo le indicazioni riportate "ENAC-TSU-27/07/2021- 0085342-P - Prot. n. 0027563/2021" e la relativa asseverazione del tecnico abilitato, per quanto concerne la valutazione dell'elettrodotto aereo;*

Pertanto si ritiene assolto l'obbligo di trasmissione degli esiti della verifica preliminare eseguita sul Portale ENAC per l'impianto agrovoltaiico in oggetto con la relativa asseverazione del tecnico abilitato per il tracciato dell'elettrodotto aereo.

- **Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi Lecce e Taranto, nota prot.n. 13841 del 29/11/2021**

"...Questa Soprintendenza, sulla base dei dati e delle valutazioni sopra esposte e attese le criticità individuate in narrativa, esprime valutazione non favorevole alla realizzazione del previsto intervento".

- **MINISTERO DELLA DIFESA - Aeronautica Militare Comando Scuole A.M. - 3^a Regione, nota prot.n. 34913 del 21/07/2021**

"esprime parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art.334 del D.Lgs 15 marzo 2010 n.66 all'esercizio dell'impianto specificato in oggetto".

- **MINISTERO DELLA DIFESA - Aeronautica Militare Comando Scuole A.M. - 3^a Regione, nota prot.n. 9026 del 22/02/2021**

"Si esprime parere favorevole dell'A.M. al progetto di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art.334 comma 1 del Dlgs 66/2010 e dell'art.710 del R.D. 327/1942".

- **Regione Puglia, SEZIONE URBANISTICA SERVIZIO RIQUALIFICAZIONE URBANA E PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA, nota prot.n. 9965 del 23/08/2021**

"Con riferimento agli interventi previsti dal progetto in oggetto, non si rilevano profili di competenza limitatamente agli aspetti urbanistici, fatti salvi eventuali vincoli demaniali di uso civico, per i quali si esprime il Servizio competente".



- **Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio E Qualità Urbana Sezione Tutela E Valorizzazione Del Paesaggio Servizio Osservatorio E Pianificazione Paesaggistica, nota prot.n.9570 del 15.11.2022**

“...Nel caso in esame la scelta localizzativa conduce a snaturare quel sistema agro-ambientale della Tavoliere Salentino, sostituendo completamente il seminativo con l'agrivoltaico. Il progetto comporta una rilevante trasformazione territoriale con la predisposizione di un nuovo paesaggio che di fatto escluderebbe una componente dell'invariante strutturale.

E' del tutto evidente quindi che la trasformazione del territorio così come rappresentato per

l'impianto in esame, decreterebbe la perdita definitiva dei valori paesaggistici che il PPTR in

co-pianificazione col Ministero ha individuato a tutela del territorio pugliese.

Preme infine sottolineare che i valori paesaggistici che potranno essere pregiudicati attengono alle cosiddette INVARIANTI STRUTTURALI DELLA FIGURA TERRITORIALE, che venendo meno farebbero crollare la lettura di lunga durata del paesaggio così come tramandato e, di conseguenza, l'intero impianto normativo del PPTR che è alla base della tutela del nostro paesaggio”.

- **Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio E Qualità Urbana Sezione Tutela E Valorizzazione Del Paesaggio Servizio Osservatorio E Pianificazione Paesaggistica, nota prot.n.766 del 27.01.2022**

“Considerato lo stato attuale dei luoghi si ritiene che l'intervento progettato comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrasti con le previsioni delle NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito del Tavoliere Salentino, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati”

- **MARINA MILITARE COMANDO MARITTIMO SUD – TARANTO Ufficio Infrastrutture e Demanio, nota prot.n. 25593 del 30/07/2021**

“In riscontro alla nota in riferimento d), con la quale la Provincia di Lecce ha convocato una conferenza di servizi tematica per il giorno 30 agosto p.v., afferente la realizzazione dell'impianto fotovoltaico indicato in argomento, questo Comando Marittimo – per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – conferma le proprie favorevoli determinazioni già partecipate con il foglio in riferimento c”).

- **Ministero dello Sviluppo Economico, Divisione VIII_Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, nota prot.n.83998 del 6.07.2022**

“...si invita codesta Società al fine di avviare il procedimento inerente il rilaascio del nullaosta alla costruzione dell'elettrodotto a presentare le istanze separate per la sezione MT e la sezione AT”.

Con riferimento al suddetto parere si rileva che la Società Lecce 1 PV srl., con nota



pec del 8.07.2022, ha trasmesso l'attestazione di conformità secondo la quale l'elettrodotto sotterraneo in oggetto è stato progettato con conduttori in cavo cordato ad elica e pertanto rientra nella disciplina di cui al comma 2 bis dell'art.95 del D.Lgs n.259/2003, già trasmessa in data 15.12.2020.

Con la stessa documentazione la Società ha comunicato *"il subentro alla società GR Value Development S.r.l. della società Lecce 1 PV S.r.l., a seguito di scissione, nella titolarità del progetto in oggetto e delle procedure volte ad autorizzarlo"*.

A valle della documentazione trasmessa dalla Società, il Ministero non ha espresso alcuna valutazione negativa in merito.

- **Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale Sezione Risorse Idriche, nota prot.n. 00602 del 31/01/2022**

"La tipologia di opere previste, nel loro insieme non configgono con i suddetti vincoli, pertanto questa Sezione, ritiene, limitatamente agli aspetti di propria competenza, che nulla osti alla realizzazione delle opere in progetto, avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera. A tal fine appare opportuno richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale:

1. *Durante le fasi di lavaggio periodiche dei pannelli, siano adottati sistemi che non prevedano l'uso di sostanze detergenti e l'approvvigionamento idrico avvenga con uso sostenibile della risorsa;*
2. *nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;*
3. *nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016"*

- **Provincia di Lecce Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica Determina del Responsabile del Servizio Ambientale con DD n. 1575 del 15.11.2022**

Dato atto:

1. *ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente provvedimento, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;*
2. *ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Azione attuativa 4.2.G), della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;*

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art.25 e dell'art.27 - bis del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., della L.R. 26/2022 e dell'art. 2, co.1, della l.241/1990 e s.m.i., sulla scorta dell'istruttoria tecnica condotta, di tutti i contributi espressi dagli Enti ed Amministrazioni a vario titolo coinvolti nel procedimento, dell'istruttoria amministrativa resa dalla P.O. "Gestione Valutazioni Ambientali";

DETERMINA



- di esprimere, secondo le risultanze di cui alla istruttoria tecnico-amministrativa da considerarsi parte integrante della presente determinazione, pronuncia di Valutazione Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006, positiva con le prescrizioni di cui all'allegata "Relazione istruttoria" del presente provvedimento, relativamente al progetto di costruzione ed esercizio di un impianto integrato, denominato "Torre Pinta", di produzione elettrica da fonte fotovoltaica e di produzione agricola, sito in territorio del Comune di Galatina (LE), e delle opere ed infrastrutture connesse, con potenza nominale
- pari a 6 MW, proposto da LECCE 1 PV S.r.l. (ex GR VALUE DEVELOPMENT S.r.l.), società corrente in Milano, alla Via Durini n. 9;
- di stabilire che le prescrizioni e le condizioni elencate nella istruttoria tecnico-amministrativa siano espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione;
- di prescrivere all'impresa l'obbligo di adempiere alle prescrizioni formulate da ARPA Puglia, nel merito del Piano di Monitoraggio Ambientale, con nota - parere prot. n. 70746 del 17/10/2022;
- di precisare che l'Ente preposto al rilascio del provvedimento finale è tenuto a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui sopra così come recepite nel provvedimento di autorizzazione e a segnalare tempestivamente all'A.C. per la V.I.A. eventuali inadempimenti ai sensi e per gli effetti dell'art.29 del D.Lgs. n.152/06;
- di dichiarare che il rilascio del presente provvedimento non esime il Proponente dall'acquisire eventuali ulteriori pareri, nulla osta e autorizzazioni prescritti dalle norme vigenti per la realizzazione e l'esercizio dell'opera, fatto salvo i diritti di terzi;
- che i seguenti allegati costituiscono parte integrante del provvedimento di compatibilità ambientale:
 - Allegato 1: Istruttoria tecnico - amministrativa;
 - Allegato 2: Progetto di monitoraggio ambientale;
 - Allegato 3: Tabella in riscontro osservazioni Arpa Puglia in riferimento al Piano di Monitoraggio Ambientale;
 - Allegato 4: Piano colturale;
 - Allegato 5: Nota - parere ARPA Puglia prot. n. 70746 del 17/10/2022;
- di subordinare l'efficacia del giudizio di compatibilità ambientale al rispetto:
- delle indicazioni/informazioni/specifiche progettuali contenute nella documentazione acquisita agli atti del procedimento in epigrafe, a cui è riferita la presente determinazione;
- delle prescrizioni di VIA esposte nell'Allegato 1 - "Istruttoria tecnico - amministrativa" del presente provvedimento;
- di disporre che la verifica di ottemperanza delle prescrizioni impartite dal Enti interessati, sia espletata per quanto di propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art.28 del D.Lgs. n.152/2006 e ss. mm. ii., dagli Enti medesimi, che informeranno tempestivamente degli esiti della verifica il Servizio Politiche di



- Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce;*
- *di porre a carico del Proponente l'onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza alle autorità competenti e agli enti coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel presente provvedimento e relativi allegati, espresse dai soggetti intervenuti;*
 - *di precisare che il presente provvedimento resta condizionato dalla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri Enti e/o Amministrazioni a ciò preposti, facendo pertanto salve:*
 - a. *ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;*
 - b. *ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;*
 - c. *ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;*
 - d. *ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell'intervento;*
 - *– di stabilire che il progetto esaminato dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla data di rilascio del PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) emesso ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs. n. 152/2006. Trascorso tale periodo la procedura di Valutazione di Impatto ambientale dovrà essere reiterata, salvo proroga concessa dalla A.C. su istanza del proponente;*
 - *– di stabilire che il presente provvedimento sarà portato all'attenzione della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. ai fini della determinazione motivata di conclusione della conferenza;*
 - *– di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Lecce nella sezione trasparenza della medesima Provincia di Lecce, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;*

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.

Il responsabile della P.O. "Gestione Valutazioni Ambientali", Dr Giorgio Piccinno, attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione del dirigente del servizio, è conforme alle risultanze istruttorie e alla normativa vigente".

- **Regione Puglia, Sezione Opere Pubbliche E Infrastrutture Servizio Gestione Opere Pubbliche– Ufficio per le Espropriazioni, con nota prot.n.16026 del 28/09/2022**



“ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all’approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera, a condizione che, prima dell’adozione del provvedimento di rilascio dell’Autorizzazione Unica, sia trasmessa apposita dichiarazione di manleva, al fine di esonerare la Regione Puglia da qualsiasi onere e responsabilità in merito a rideterminazioni delle indennità di espropriazione e/o di occupazione temporanea depositate, anche in seguito a procedimenti giudiziari, richieste dagli aventi diritto, in quanto l’opera di cui all’oggetto si configura non come “opera pubblica”, bensì come “opera di interesse pubblico”, cioè finalizzata al soddisfacimento di un interesse della collettività, che vede come Soggetto Attuatore/promotore dell’espropriazione e Beneficiario dello stesso esproprio questa Società, in qualità di soggetto privato, che garantisce la copertura finanziaria per gli immobili da asservire e/o da acquisire al suo patrimonio con le proprie risorse finanziarie con visura camerale della società proponente e documento di riconoscimento e codice fiscale del Legale Rappresentante”.

Con riferimento al suddetto parere si precisa che la società istante, con nota pec del 20/09/2022 ha trasmesso la “Dichiarazione di Manleva” datata 19/09/2022.

- ***ASL, nota del 25.01.2022***

“La considerevole estensione dell’impianto, nonostante la mitigazione proposta con la produzione agricola, determina comunque un verosimile impatto ambientale in grado di ripercuotersi sulla salute umana, relativamente agli aspetti riportati”.

- ***Anas spa, nota prot.n.582706 del 24.08.2022***

“avendo esaminato l’elaborato planimetrico si comunica che l’area interessata non interferisce con le Strade Statali di ns competenza, né, tantomeno le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada”.

- ***Regione Puglia, Bilancio, Affari Generali Ed Infrastrutture Sezione Lavori Pubblici Struttura Tecnica LL.PP. Sede Di Lecce, nota prot.n. 12258 del 06/08/2021***

“Si fa presente che, analizzati gli elaborati resi disponibili sul Portale della Provincia di Lecce, non essendo state rilevate interferenze dell’opera con il reticolo idrografico né con le fasce di pertinenza, così come definite dalla D.G.R. 1675 del 08/10/2020, non vi sono elementi su cui questa Autorità Idraulica debba esprimersi”.

- ***Dipartimento Ambiente, Paesaggio E Qualità Urbana Sezione Urbanistica Servizio Osservatorio Abusivismo E Usi Civici, nota prot 10973 del 7.10.2022***

“si attesta che non risultano gravati da Uso Civico i terreni attualmente censiti in Catasto al Fg.n.50 p.IIa 35, Fg 40 p.IIa140, Fg 56 p.IIa 357, Fg.68 p.IIa.25, Fg 67 p.IIe



97-179-238”.

• **COMANDO MILITARE ESERCITO “PUGLIA” con nota n° 3742 del 17.02.2021**

“comunicava che in relazione al procedimento amministrativo indicato in oggetto, questo Comando: ESAMINATA l’istanza della REGIONE PUGLIA; VISTI i pareri favorevoli del Comando Forze Operative Sud di Napoli e del 15° Reparto Infrastrutture di Bari; TENUTO CONTO che l’impianto in argomento non interferisce con immobili militari, zone soggette a vincoli di servitù militari o poligoni di tiro; ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l’esecuzione dell’opera. Al riguardo, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 15 del D. Lgs 81/2008 e alla L. 1 ottobre 2012, n. 177, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. A tal proposito si precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l’Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all’elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx”.

• **Ministero della Transizione Ecologica – Dipartimento Energia_Divisione VIII – Sezione U.N.M.I.G., nota prot.n.6520 del 2.03.2022**

“ comunica che “dal 1 Luglio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nulla osta minerario impartite con circolare del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche dell’11.06.2012 prot n. 11626. Tali disposizioni prevedono che i proponenti per la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi.”

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

Considerato che:

la Società Proponente, con nota pec del 1.12.2020, ha trasmesso al suddetto Ente la “dichiarazione di non interferenza con attività minerarie” nella quale il progettista dichiara di “aver esperito le verifiche di non interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico - DGS-UNMIG alla pagina <https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/altre-attivita/nulla-osta-minerario-per-linee-elettriche-e-impianti> alla data del 04/03/2021 e di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti.”

Rilevato che:

Come previsto dall’Ufficio Territoriale U.N.M.I.G. la procedura di verifica “... assolve gli obblighi di coinvolgimento ...” dell’Ufficio Territoriale su menzionato.

Si ritiene, pertanto, superato quanto segnalato dal Ministero della Transizione Ecologica – Sez. U.N.M.I.G..



CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- l'Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia, con nota prot. n. 16026 del 28/09/2022, in atti al prot. n. 9682 di pari data ha espresso "*PARERE FAVOREVOLE per quanto di competenza, relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera, a condizione che, prima dell'adozione del provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica, sia trasmessa apposita dichiarazione di manleva ...*"
- questa Sezione Transizione Energetica con nota prot. n. 13067 del 29/11/2022, trasmetteva la "*Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità*" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti
- con pec del 19/01/2023 acquisita al prot. n. 528 di pari data il Comune di Galatina (rif. proprio prot. 2835 del 19/01/2023), trasmetteva certificazione dell'avvenuta pubblicazione, per la durata di 30 giorni dal 15/12/2022 al 14/01/2023 all'albo pretorio on-line dell'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.

CONSIDERATO INOLTRE CHE la Società con nota acquisita agli atti dell'ufficio con il n. 4421 del 13.03.2023 ha trasmesso:

- numero 4 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione "*adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi*";
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attesta la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesta la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesta che in nessuna area dell'impianto vi è la presenza di ulivi



dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto al punto 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, da effettuarsi sul sito pago PA al link: <https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=IMPIAN> la causale "D.Lgs. 387/2003 - fase realizzativa – oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere";
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552 il cui importo, calcolato sul numero di facciate di cui si costituirà l'atto, pari a 16 € (euro) per 4 facciate, per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo;
 - preso atto che con nota prot. n. 3123 del 15.02.2023, questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto;
 - in data 28/02/2023 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la società **Lecce 1 PV srl** l'atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
 - la Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 4324 del 9/03/2023 trasmetteva all'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, l'Atto Unilaterale d'Obbligo già formalizzato al fine di provvedere alla registrazione al repertorio a cura di detto U.R.
 - il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in n. 4 copie dalla Sezione Transizione Energetica;
 - ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Comunicazione di informativa antimafia prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0085330_20230316; fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informativa antimafia negativa.



TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- di un **impianto agrovoltaico** per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di produzione agricola della potenza elettrica nominale pari a **6 MW** e potenza di picco pari a **7,515 MW**, denominato "Torre Pinta", sito nel territorio del Comune di Galatina (LE), località "Torre Pinta";
- di una cabina di consegna da realizzarsi all'interno del parco agrovoltaico;
- di un cavidotto di connessione interrato esercito alla tensione di 20 kV, di collegamento tra la cabina di consegna e la cabina primaria "Collemeto CP" sita nel comune di Galatina;
- di un cavidotto di connessione aereo esercito alla tensione di 20 kV, di collegamento tra la cabina di consegna e la cabina primaria "Collemeto CP" sita nel comune di Galatina.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 - Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto



Legislativo n. 387/2003.

**Il Dirigente del Servizio Energia e
Fonti
alternative e Rinnovabili
Ing.
Francesco Corvace**

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *“Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *“Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle “Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura Telematica”*.
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n.1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *“modello ambidestro per l'innovazione*



- della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”;*
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
 - il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo “MAIA 2.0”;
 - la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 “D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)”;
 - la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 “Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”;
 - la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22”;
 - la LR 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell’Ambiente;
 - la L. n. 91/2022 sulla “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”
 - la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”;
 - la LR 28/2022 e s.m.i “norme in materia di transizione energetica”

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all’art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- la **determinazione dirigenziale della Provincia di Lecce, n. 1575 del 15-11-2022** _Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, di compatibilità ambientale con prescrizioni;
- le conclusioni dell’istruttoria tecnico-amministrativa del Servizio provinciale parte integrante della propria Determinazione di VIA favorevole n. 1575 del 15/11/2022, tale da riferire la **“qualificazione di idoneità dell’area di intervento all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, ai sensi delle disposizioni contenute all’art. 20, c. 8, lett. c-quater) del D.Lgs. n. 199/2021 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili) e pertanto ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 199/2021, “per l’intervento in**



*oggetto, di impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile su area idonea, **il parere reso dall'autorità competente in materia paesaggistica non ha valore vincolante**”.*

- la Provincia di Lecce, in qualità di Autorità provinciale competente al rilascio del PAUR, giusto verbale di Conferenza di Servizi del 15/11/2022 afferma altresì che *“L'autorità competente per la VIA accerta che i profili paesaggistici sono stati già oggetto di istruttoria in sede istruttoria, consentendo, anche alla luce di una valutazione ponderata di tutti gli interessi coinvolti, il superamento dei rilievi critici evidenziati dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, nei termini della definizione della compatibilità ambientale e paesaggistica dell'intervento in argomento.”*
- la Provincia di Lecce, giusto verbale di Conferenza di Servizi del 15/11/2022, subordinava *“l'emissione della determinazione di PAUR alla acquisizione degli atti afferenti alla autorizzazione unica ex art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, di competenza della Regione sez. Energetica.”*

DATO ATTO CHE:

- la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 con la quale l'Avv. Angela Cistulli è stata individuata Dirigente della Sezione “Transizione Energetica” nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 29/12/2003, n. 387 e per il quale ricopre anche il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241-1990;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Lecce 1 PV srl** in data 28/02/2023

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la società **Lecce 1 PV srl** è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione “Progetti Definitivi” il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di biometano e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione;
- ai sensi dell'art.9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, **“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”**, la **Lecce 1 PV srl** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica,



almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;

- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022.

Precisato che:

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere

DETERMINA

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 3123 del 15.02.2023 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario P.O., confermata dal Dirigente del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

di provvedere al rilascio, alla società **Lecce 1 PV srl** con sede legale in Milano), Via Durini n.9 – 20122, Cod. Fisc. e P.IVA 12262230969, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio di:

- di un **impianto agrovoltaiico** per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di produzione agricola della potenza elettrica nominale pari a **6 MW** e potenza di picco pari a **7,515 MW**, denominato "*Torre Pinta*", sito nel territorio del Comune di Galatina (LE), località "*Torre Pinta*";
- di una cabina di consegna da realizzarsi all'interno del parco agrovoltaiico;
- di un cavidotto di connessione interrato esercito alla tensione di 20 kV, di collegamento tra la cabina di consegna e la cabina primaria "*Collemeto CP*" sita nel comune di Galatina;
- di un cavidotto di connessione aereo esercito alla tensione di 20 kV, di collegamento tra la cabina di consegna e la cabina primaria "*Collemeto CP*" sita nel comune di Galatina.
- delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge



241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

ART. 4)

La società **Lecce 1 PV srl** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzate dalla Società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, e di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico, nonché delle opere connesse



e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *“i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza”*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 3123 del 15.02.2023.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.



Le fidejussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;

la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.



ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto di produzione di biometano non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;



- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.



ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 34 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico,
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica: DG Valutazioni Ambientali (VA), anche e all'attenzione del CTVIA
 - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica: DG per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari (ISSEG)
 - alla Provincia di Lecce, con onere di divulgazione agli enti con competenze ambientali intervenuti nel PAUR;
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia: Sezione Autorizzazioni Ambientali e Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio;
 - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
 - al GSE S.p.A.;
 - a InnovaPuglia S.p.A.;
 - al Comune di Galatina (LE);
 - all'Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia;
 - a Terna S.p.A.;
 - e-Distribuzione spa;
 - Arpa Puglia; Direzione scientifica e DAP competente per territorio;
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
 - ENAV
 - ENAC
 - alla Società **Lecce 1 PV srl** a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Sviluppo Economico

Sezione Transizione Energetica

Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili

**Il Dirigente della
Sezione
Angela Cistulli**

Firmato digitalmente da:

P.O. Responsabile PAUR
Valentina Benedetto

Il Dirigente di Servizio Energia E Fonti Alternative E Rinnovabili
Francesco Corvace

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Angela Cistulli